

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

USR – ER Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna
(di seguito denominato UAT Ravenna)

E

Banca La Cassa di Ravenna S.p.A.
(di seguito denominata la Banca)

,
di seguito congiuntamente le "Parti"

***"Per la realizzazione di percorsi di Formazione Scuola Lavoro
A.S. 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028***

VISTI

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, di "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";


il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n.22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;


il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori";

i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

la direttiva ministeriale 28 luglio 2010, n. 65, "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

la direttiva del MIUR 15 luglio 2010, n. 57, "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88";

 il decreto interministeriale 211 del 7 ottobre 2010, "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2 Commi 1 e 3, del medesimo regolamento";

 la direttiva ministeriale 16 gennaio 2012, n. 5 "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento per il secondo biennio e quinto anno dei percorsi degli istituti professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

la direttiva del MIUR 16 gennaio 2012, n. 4, "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento per il secondo biennio e quinto anno dei percorsi degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88";

il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, contenente la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 legge 28 giugno 2012, n. 92";

la Legge 13 luglio 2015 n.107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" con particolare riferimento all'articolo 1, commi da 33 a 43;

la Guida Operativa per la scuola, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca relativa alle Attività di Alternanza Scuola Lavoro, trasmessa con nota della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema nazionale di istruzione prot. 9750 dell'8/10/2015;

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e successivi provvedimenti attuativi;

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107", con particolare riferimento alle nuove modalità di svolgimento dell'Esame di Stato introdotte dall'art. 17;

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 3 novembre 2017, n. 195, "Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro";

la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

la legge 30 dicembre 2018 n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" ed in particolare l'art. 1, commi da 784 a 787, che ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO) e ne ha rideterminato la durata minima complessiva in ragione dell'ordine di studi a partire dall'a.s. 2018/2019;

il Decreto Legge 9 settembre 2025 n. 127 onvertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164, di modifica della denominazione da Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) a Formazione Scuola Lavoro;

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 settembre 2019, n. 774, recante le Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n.145;

la Legge 15 luglio 2022, n. 99, di "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 173 del 26 luglio 2022, che istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte gli Istituti Tecnici Superiori, che assumono la denominazione di Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy);

il Decreto Ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328 di adozione delle Linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 "Riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del summenzionato Piano nazionale di ripresa e resilienza;

il paragrafo 7 punto 3 delle summenzionate Linee guida che prevede per la migliore efficacia dei percorsi orientativi, che i moduli curriculari di orientamento formativo previsti nelle classi terze, quarte e quinte di scuola secondaria di secondo grado siano integrati con i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) nonché con le attività di orientamento promosse dal sistema della formazione superiore e con le azioni orientative degli ITS Academy;

il Decreto Ministeriale 15 settembre 2023, n.184 di adozione delle Linee guida per le discipline STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics);

le risoluzioni, gli atti e le raccomandazioni dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;

PREMESSO CHE

L'UAT Ravenna

promuove la qualificazione e innovazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del territorio;

accompagna l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, supportando le istituzioni scolastiche nell'elaborazione di nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;

sostiene l'attuazione delle Linee guida di cui al DM 328/2022 che vedono l'orientamento come un sistema strutturato e coordinato di interventi che, a partire dal riconoscimento dei talenti, delle attitudini, delle inclinazioni e del merito degli studenti, li accompagni in maniera sempre più personalizzata a elaborare in modo critico e proattivo un loro progetto di vita, anche professionale;

supporta le istituzioni scolastiche nella realizzazione di percorsi curricolari di Formazione Scuola Lavoro, eventualmente anche integrati con i moduli di orientamento di cui alle Linee guida summenzionate, finalizzati a sviluppare nelle studentesse e studenti di scuola secondaria di secondo grado competenze trasversali auto-orientative e competenze tecnico-professionali coerenti con il profilo in uscita;

ritiene che le diverse modalità di apprendimento esperienziale, tramite attività di affiancamento dello studente in ambito lavorativo realizzate con i percorsi suindicati possano arricchire le conoscenze e le competenze dei diplomati, anche ai fini della loro spendibilità sul mercato;

promuove le collaborazioni tra sistema scolastico e sistema produttivo finalizzate a consentire al sistema scuola di conoscere le caratteristiche socio economiche peculiari del territorio e di una realtà globale in continuo cambiamento;

opera per facilitare la scelta del percorso di studio o di lavoro degli studenti in uscita dalle scuole secondarie di secondo grado, nonché la conoscenza di opportunità e sbocchi occupazionali;

promuove e valorizza l'interazione con imprese e Associazioni di categoria per la realizzazione di progetti educativi e d'istruzione professionalizzanti;

La Banca

condivide l'importanza di una fattiva collaborazione con le istituzioni scolastiche nell'idea che l'integrazione tra competenze acquisite in ambito scolastico e competenze acquisite in ambito lavorativo sia funzionale all'arricchimento del patrimonio personale in termini di competenze trasversali e tecniche, contribuendo in tal modo alla formazione di professionalità utilmente spendibili nel mondo del lavoro;

in tale ottica realizza in ambito provinciale specifici progetti educativi finalizzati all'integrazione didattica curricolare di saperi professionali che, sulla base delle autonome determinazioni assunte dalle istituzioni scolastiche, possono costituire attività di Formazione Scuola Lavoro;

intende rafforzare ulteriormente le sinergie con il sistema scolastico in ambito provinciale, per contribuire alla miglior qualificazione, in termini di competenze specifiche dei contesti di propria operatività, degli studenti degli Istituti Tecnici e dei Licei;

si è posta anche l'obiettivo di sensibilizzare e stimolare, tramite progetti con le scuole, l'interesse delle ragazze, verso lo studio e la scelta delle professioni tecniche del settore, con la finalità di contribuire alla rimozione degli ostacoli che impediscono una effettiva parità di genere.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

il presupposto condiviso sul quale si fonda la collaborazione è il riconoscimento della fondamentale importanza di qualificare ulteriormente i percorsi di apprendimento in ambiente scolastico con periodi di apprendimento in ambiente lavorativo per l'acquisizione di competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro, nonché per l'orientamento in uscita degli studenti di scuola secondaria di secondo grado, contribuendo a sostenere la loro capacità di costruzione di progetti personali di lavoro e/o di studio;

è condivisa l'importanza di avvicinare i giovani, anche attraverso i Percorsi di Formazione Scuola Lavoro, alle innovazioni in atto dei contenuti del lavoro.

Art.1
Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art.2
Finalità e tipologie di attività

Le Parti, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche in tema di Piano Triennale dell'Offerta Formativa e della normativa vigente ed eventuali successive modificazioni della stessa che dovessero intervenire nel corso della sua durata, con il presente protocollo intendono collaborare al fine di qualificare e innovare l'offerta educativa tramite la realizzazione di:

- esperienze individuali di formazione in contesti lavorativi volte a favorire lo sviluppo delle competenze trasversali e tecniche degli studenti, spendibili anche in vista dell'occupabilità;
- attività di orientamento al lavoro rivolte a gruppi classe;
- progetti pluriennali, da attivarsi su contatto diretto della Banca con singole istituzioni scolastiche, rivolti allo sviluppo mirato di sistemi di competenze professionali di rilevante interesse congiunto.

Le tipologie di attività suindicate sono rivolte ai Licei e agli Istituti tecnici siti nell'Ambito Territoriale di Ravenna.

Potranno essere concordate fra le Parti, laddove ne ricorrano le condizioni, ulteriori attività improntate alle finalità di cui al presente Protocollo.

Art. 3
Impegni delle parti

L'UAT Ravenna si impegna a:

dare diffusione del presente Protocollo d'intesa presso le istituzioni scolastiche della provincia;

facilitare le relazioni fra la Banca e le istituzioni scolastiche interessate nella realizzazione delle attività oggetto del presente Protocollo, nel rispetto della normativa vigente;

supportare la diffusione degli esiti, nell'ambito della propria comunicazione istituzionale.

La Banca si impegna, nel rispetto dei propri atti di programmazione, a:

rilevare annualmente, nell'ambito dei propri contesti organizzativi e professionali, in relazione ai fabbisogni professionali ed alle professionalità ivi in servizio, il numero di studenti accoglibili in Percorsi di Formazione Scuola Lavoro, i riferimenti professionali espressi in termini di conoscenze e competenze coerenti con i programmi scolastici, le tempistiche e la durata in ore;

rilevare annualmente il numero di classi o gruppi di studenti coinvolgibili in attività di orientamento al lavoro, i relativi contenuti, durata in ore e modalità realizzative;

supportare la co-progettazione dei percorsi con le singole istituzioni scolastiche, ponendo a disposizione le proprie competenze tecnico-professionali e di gestione delle risorse umane;

coordinare le attività previste dai percorsi di cui sopra, progettati congiuntamente alle istituzioni scolastiche;

dare la propria disponibilità ad entrare eventualmente nel Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico delle istituzioni scolastiche titolari delle attività di Formazione Scuola Lavoro;

valorizzare nell'ambito delle proprie attività di comunicazione istituzionale gli esiti delle attività a contenuto didattico-professionale.

Le Parti

nell'esercizio delle proprie rispettive competenze e nella collaborazione reciproca per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al presente Protocollo, si impegnano a promuovere e coordinare la valutazione periodica delle esperienze attivate.

Art. 4
Piano annuale delle attività

Sulla base delle disponibilità accertate dalla Banca e rese note annualmente all'UAT Ravenna di norma entro il mese di luglio, è prevista, per ciascun anno scolastico, la stesura di un Piano delle attività, ad esclusione di quelle riferite ai progetti pluriennali, nel limite delle disponibilità suindicate.

Nel Piano risultano inoltre specificati:

- il numero di studenti accoglibili nelle sedi della banca La Cassa;
- il periodo indicativo di programmazione dei percorsi;
- i riferimenti indicativi di durata in ore;

- i contesti organizzativi di inserimento, i ruoli di riferimento e l'ambito delle conoscenze e competenze tecniche caratterizzanti gli stessi;
- il numero, la tipologia e indirizzo di studi delle classi coinvolgibili in attività di orientamento al lavoro, i relativi contenuti, durata in ore e modalità realizzative;
- eventuali ulteriori attività condivise.

Il Piano è proposto alle istituzioni scolastiche interessate secondo modalità trasparenti, rivolte a favorire la progettualità e la qualità dei percorsi, che prevedono la candidatura delle istituzioni scolastiche e la valutazione delle medesime.

L'iter procedurale di cui al Piano in parola è espletato con tempistica coerente alla co-progettazione delle attività da parte dei soggetti attuatori di cui all'art. 5 e loro successiva realizzazione nell'arco del medesimo anno scolastico.

I progetti a natura pluriennale sono definiti ed attivati sulla base di relazioni dirette con specifiche istituzioni scolastiche.

Art. 5

Soggetti attuatori delle attività di Formazione Scuola Lavoro

La Banca e le singole istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, quali soggetti attuatori delle attività formative, stipulano, nel rispetto della normativa vigente, apposite convenzioni per le attività di Formazione Scuola Lavoro.

I percorsi sono oggetto:

- di progettazione congiunta fra le istituzioni scolastiche e la Banca;
- di monitoraggio congiunto, da parte dei soggetti attuatori dei medesimi al fine di verificarne l'andamento e apportare eventuali correttivi che si dovessero rendere necessari;
- di valutazione finale da parte dei soggetti attuatori, al fine del miglioramento continuo delle modalità progettuali e realizzative.

Le attività relative ai progetti pluriennali eventualmente attivati direttamente dalla Banca con le singole istituzioni scolastiche, saranno articolate in linea di principio nella modalità indicata a seguire:

- co-progettazione degli specifici contenuti oggetto d'integrazione curricolare, rivolta alla trasmissione dei fondamentali di competenza professionale;
- realizzazione per i gruppi-classe interessati di moduli formativi specifici, anche a carattere laboratoriale, da parte di qualificate risorse professionali messe a disposizione dalla Banca, in modo integrato alle discipline tecniche di riferimento;
- realizzazione di esperienze individuali di formazione in azienda, per un numero di studenti del gruppo-classe stabilito dalla Banca in coerenza con le esigenze di salvaguardare al contempo la qualità delle attività e la sostenibilità, con sviluppo triennale;
- supporto alla valutazione degli apprendimenti conseguiti dagli studenti, secondo modalità funzionali anche all'Esame di Maturità.

Art. 6

Gruppo di coordinamento

È costituito un Gruppo di Coordinamento, composto da rappresentanti delle Parti firmatarie del presente protocollo.

Detto Gruppo redige e approva il Piano annuale delle attività di cui all'art. 4 indicativamente entro metà settembre di ciascun anno scolastico di vigenza del presente Protocollo d'intesa. A partire dalla seconda annualità, detto Piano terrà conto del monitoraggio e della valutazione congiunta delle attività svolte nell'anno precedente.

Art.7

Oneri

Le attività svolte dalla Banca in relazione al presente protocollo non generano oneri a carico dell'Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna, né delle singole istituzioni scolastiche interessate dalle medesime.

Art. 8

Durata del Protocollo

Il presente Protocollo ha validità per il triennio 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028 e sarà rinnovabile per i successivi trienni subordinatamente a positiva congiunta valutazione delle attività realizzate. Il Protocollo è oggetto di revisione congiunta se si dovesse rendere necessaria in relazione agli esiti della valutazione periodica delle attività realizzate e/o a seguito di motivata richiesta di una parte.

Luogo e data:

Ravenna 24/09/2025

Il Dirigente dell'Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna
Edoardo Soverini

Firma La Cassa

